CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 14 maggio 1983, n. 154.

(Annulla in parte TAR Basilicata, 25 settembre 1982, n. 74).

La disposizione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, non può essere intesa quale abrogazione dell'art. 53, secondo comma, del DPR 16 maggio 1960, n. 570.
La mancata indicazione, nell'apposita colonna della lista elettorale, degli estremi dei documenti di riconoscimento degli elettori e della firma di un componente il seggio comporta la nullità delle operazioni elettorali.
Nelle ipotesi di cui all'art. 41, secondo comma, del DPR 16 maggio 1960, n. 570 rientrano solo le malattie che menomano la capacità fisica di esternare una volontà consapevolmente formata e non quelle che incidono sulla capacità intellettiva, quali lo stato demenziale, la demenza senile ed il rammollimento cerebrale.

Omissis.
Omissis. – Questa statuizione è adeguata alla giurisprudenza della Sezione, che ritiene vigente la sanzione di nullità stabilita da quella norma anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertita nella L. 14 maggio 1976, n. 240, escludendo che l'art. 2, lett. c, del D.L. 161 del 1976 abbia abrogato l'art. 53, secondo comma, T.U. 570 del 1960 (vd., da ultimo, le decisioni 24 novembre 1978 n. 1176, 20 maggio 1982 n. 414, 21 maggio 1982 n. 416).
Da tale giurisprudenza il Collegio non ritiene di dover discostarsi.
Omissis.
5 – Il secondo motivo del ricorso … è stato accolto dal T.A.R. limitatamente alle operazioni elettorali della sezione n. 1, che sono state annullate perché viziate dalla mancata identificazione degli elettori con le modalità stabilite dall'art. 48 T.U. del 1960.
Anche su questo punto, investito dall'appello n. 971 del 1982, la sentenza di primo grado va confermata. Dal verbale del 20 gennaio 1981 (le cui costatazioni sono state verificate dalla Sezione nel corso dell'udienza di discussione) risulta, infatti, che in ambedue le liste elettorali della sezione n. 1, mancano, nell'apposita colonna, tanto l'indicazione degli estremi di un documento di riconoscimento quanto la firma di un membro dell'ufficio: accanto al nome di ciascun elettore figura, nella colonna di identificazione, la lettera "C". Gli appellanti sostengono che questa può essere la firma abbreviata, di uno dei membri dell'Ufficio, che non sono tenuti a firmare con nome e cognome. La Sezione osserva, basandosi sulla comune esperienza, che non può intendersi come firma, neanche abbreviata, l'apposizione di una sola lettera dell'alfabeto, a meno che non si tratti (ma nel caso non lo si può supporre) di una firma così famosa, di una persona tale, da non essere ignota ad alcuno e non temere contraffazioni.
6 - Il terzo motivo, nel quale il ricorrente … denuncia la violazione dell'art. 41 del T.U. 570 del 1960, è stato ritenuto dal T.A.R. in parte assorbito, per quanto attiene alle operazioni elettorali effettuate nelle sezioni n. 1 e n. 4 annullate in accoglimento dei primi due motivi, e per il resto inammissibile, per quanto attiene alle operazioni delle altre due sezioni elettorali, avendo considerato che in queste ultime sono stati ammessi al voto assistito 44 elettori, dei quali 13 affetti da cataratta bilaterale e 7 da menomazioni psichiche; e poiché la contestazione del ricorrente riguarda gli elettori minorati nella vista ma non ciechi e quelli affetti da malattia mentale, ha ritenuto che il numero dei voti annullabili non colmerebbe il divario dei voti tra le due liste e perciò sarebbe irrilevante nell'economia dei risultati.
Avverso questo capo della sentenza di primo grado è rivolto l'appello del sig. …, proposto col ricorso n. 964 del 1982; che in quanto fondato sul rilievo che nel caso è irrilevante la cosiddetta prova di resistenza, è meritevole di accoglimento. Poiché, infatti, devono essere rinnovate le operazioni elettorali nelle sezioni n. 1 e n. 4, non si può dire quale sia per essere la differenza tra i voti da attribuirsi alle due liste in competizione.
La Sezione ha perciò riesaminato i verbali delle operazioni elettorali delle sezioni n. 2 e n. 3 (non essendo in questione l'invalidità di quelle effettuate nelle altre due sezioni) per accertare se in esse si siano verificate le illegittimità denunziate col terzo motivo.
Il riscontro ha dato esito positivo, perché nella sezione n. 2 hanno espresso il voto assistito due elettori affetti rispettivamente da "stato demenziale" e da "demenza senile", e nella sezione n. 3 hanno espresso il voto assistito tre elettori affetti da "rammollimento cerebrale". Queste malattie sono tali da menomare, eventualmente, la

capacità intellettiva, piuttosto che la capacità fisica di esternare una volontà consapevolmente formata, e non rientrano, perciò, nella ipotesi considerata dallo art. 41, secondo comma, del T.U. 570 del 1960.
Anche le operazioni elettorali delle sezioni n. 2 e n. 3 devono, perciò, essere annullate in accoglimento del terzo motivo del ricorso …, da lui riproposto con l'appello n. 964 del 1982.
7 - Conclusivamente, la elezione del Consiglio comunale di … dovrà essere rinnovata in tutte le quattro sezioni elettorali del Comune.
Omissis.